

**LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 18-04-1997  
REGIONE UMBRIA**

**Norme sull' amministrazione e valorizzazione del  
patrimonio immobiliare regionale e delle aziende sanitarie  
locali.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA  
N. 20  
del 23 aprile 1997

*Il Consiglio Regionale ha approvato.  
Il Commissario del Governo ha apposto  
il visto.  
Il Presidente della Giunta Regionale  
promulga la seguente legge:*

**Titolo I  
Programmazione degli interventi  
ed istituzione del fondo speciali  
per la valorizzazione del  
patrimonio immobiliare**

**ARTICOLO 1**

(Finalità )

1. La presente legge, nell' ambito dei principi della legislazione statale, detta norme sull' amministrazione e sull' uso del patrimonio immobiliare della Regione - nonchè su quello delle aziende sanitarie locali finalizzato al Servizio sanitario regionale - al fine di semplificare le procedure, economizzare le spese correnti e reperire risorse per progetti di sviluppo economico e sociale, e per conservare e migliorare il patrimonio immobiliare della Regione.

**Note:**

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dall'Area funzionale segreteria della Giunta e Affari giuridici (Ufficio segreteria della Giunta), ai sensi dell'art. 4, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 54, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi

*qui trascritti.*

## **ARTICOLO 2**

(Programma di politica patrimoniale)

1. Il Consiglio regionale approva, con cadenza triennale, il Programma di politica patrimoniale, con il quale detta indirizzi alla Giunta regionale in ordine:

- alla definizione di immobili da destinare a sede degli Uffici regionali;
- alla valorizzazione dei beni immobili del demanio regionale, del patrimonio agro - forestale e del patrimonio disponibile.

2. In particolare, il Consiglio regionale assegna alla Giunta regionale obiettivi da realizzare nel triennio, relativi a programmi di intervento finalizzati al mantenimento, riuso o alienazione del patrimonio immobiliare stesso, individuando le risorse necessarie.

## **ARTICOLO 3**

(Piano attuativo)

1. In esecuzione del Programma di politica patrimoniale di cui all' art. 2, la Giunta regionale approva il piano attuativo annuale con il quale:

- a) individua le unità immobiliari da destinare ad attività produttive o a progetti di sviluppo economico sociale;
- b) ridefinisce per ogni singola unità immobiliare di cui al precedente punto sub a), l' appartenenza alle categorie del demanio, del patrimonio indisponibile e di quello disponibile, procedendo, altresì alla modifica degli inventari di cui agli artt. 7 e 8 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11;
- c) definisce le modalità operative per la gestione del Fondo di cui al successivo art. 4.

2. La Giunta regionale informa tempestivamente il Consiglio regionale sulle decisioni adottate in merito a quanto previsto al comma 1.

### Note:

Nota all'art. 3, comma 1, lett. b):

Il testo degli artt. 7 e 8 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11. recante "Regolamentazione dell'amministrazione dei beni regionali e della attività contrattuale (pubblicata nel B.U.R. n. 13 del 14 marzo 1979), è il seguente:

"7. Inventario dei beni demaniali. - L'inventario dei beni di demanio pubblico regionale consiste in uno stato descrittivo e valutativo desunto dai rispettivi catasti e, per quelli trasferiti dallo Stato, dai rispettivi decreti di trasferimento e dai conseguenti verbali di consegna.

L'inventario deve contenere in ogni caso l'indicazione delle eventuali concessioni o deleghe gravanti sui beni. E' tenuto anche uno schedario descrittivo dei beni medesimi.

La scheda contiene gli elementi utili per la identificazione, valutazione e amministrazione di ogni bene.

I beni di demanio pubblico regionale che cessano dalla loro destinazione all'uso pubblico sono trasferiti al patrimonio della Regione. Il trasferimento deve essere dichiarato dal Consiglio regionale con apposita deliberazione motivata da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La procedura di cui al comma precedente deve essere eseguita anche nei confronti dei beni patrimoniali indisponibili.

8. Inventari dei beni patrimoniali. - Gli inventari dei beni patrimoniali sono tenuti separatamente per gli immobili e per i mobili.

L'inventario dei beni immobili consiste in uno stato descrittivo e valutativo comprendente le seguenti indicazioni:

- a) il luogo, la denominazione, la qualità ;
- b) i connotati catastali, l'estimo o la rendita imponibile;
- c) i titoli di provenienza;
- d) la estensione;
- e) il reddito;
- f) il valore fondiario approssimativo;
- g) le servitù , i pesi e gli oneri di cui siano gravati;
- h) l'uso o servizio speciale a cui sono destinati e l'Ufficio alla cui amministrazione sono affidati;
- i) la durata di tale destinazione.

E' tenuto altresì lo schedario previsto dal precedente articolo 7 secondo le modalità ivi indicate.

I beni mobili, esclusi quelli di normale consumo, sono indicati nell'inventario che deve contenere:

- 1) la denominazione e descrizione dei singoli oggetti secondo la loro diversa natura o specie;
- 2) il numero di inventario attribuito ad ogni singolo oggetto, anche con numerazione discontinua per le eventuali esigenze del sistema elettronico di tenuta delle scritture;

- 3) la data e l'ufficio che l'ha presi in carico, l'uso cui sono destinati;
- 4) la provenienza;
- 5) il valore al prezzo di acquisto ovvero di stima o di mercato quando i beni siano pervenuti alla Regione per altro titolo;
- 6) gli estremi del discarica"

#### **ARTICOLO 4**

(Fondo speciale per la valorizzazione del patrimonio immobiliare)

1. E' istituito nel bilancio regionale un apposito fondo denominato << Fondo speciale per la valorizzazione del patrimonio immobiliare >>.

2. A tale fondo affluiscono:

- i proventi delle alienazioni dei beni immobili di proprietà regionale, i canoni di locazione e di concessione di beni immobili;
  - quota parte dei fondi propri della Regione specificatamente destinati a tale finalità determinati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione, sulla base delle indicazioni del programma di politica patrimoniale di cui al precedente art. 2 e del piano attuativo di cui all' art. 3;
  - i finanziamenti ottenuti dalla Giunta regionale, ai sensi della normativa comunitaria e statale vigente, nonché da istituti di credito, nei limiti e con le modalità dalla stessa normativa indicate in rapporto al valore dei beni di cui sia stata deliberata l' alienazione;
  - i proventi derivanti dall' alienazione di quote dei fondi immobiliari;
  - i proventi distribuiti dai fondi immobiliari,
2. Sono imputati a tale fondo:
- le spese relative ai costi di gestione delle procedure di alienazione;
  - i costi delle ristrutturazioni dei beni immobiliari destinati all' alienazione;
  - le spese per la costituzione dei fondi immobiliari;
  - gli oneri derivanti dai ratei di rimborso dei prestiti agli istituti di credito.

## ARTICOLO 5

(Destinazione dei proventi del fondo speciale)

1. Il Consiglio regionale, annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, provvede a:

a) destinare i proventi di gestione del fondo speciale finalizzati alla realizzazione dei progetti indicati dal programma di politica patrimoniale di cui al precedente art. 2;

b) destinare una quota non inferiore al 30 per cento dei proventi del fondo speciale per l'attivazione di programmi finalizzati al lavoro e alla occupazione.

## ARTICOLO 6

(Strumenti per il controllo e la verifica dei programmi per il lavoro e l'occupazione)

1. La Giunta individua adeguate forme di dialogo e concertazione sociale per la determinazione degli indirizzi di gestione delle risorse di cui alla lett b) dell'art. 5, dandone comunicazione alla competente commissione consiliare.

2. Per la gestione delle risorse di cui alla lett b) dell'art. 5, la Giunta si avvarrà della Società finanziaria regionale per la promozione e lo sviluppo economico dell'Umbria - Sviluppo Umbria.

## ARTICOLO 7

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità di cui agli artt. 4 e 5 della presente legge è costituito un fondo mediante istituzione nella parte spesa del bilancio regionale del seguente capitolo denominato:

cap. 6505 << Interventi connessi alla valorizzazione del

patrimonio della Regione e delle Aziende sanitarie locali >>;  
voce 1906: Spese relative ai costi di gestione delle  
procedure di alienazione del patrimonio immobiliare;  
voce 1907: Spese per la ristrutturazione dei beni immobili  
destinati all' alienazione;  
voce 1908: Spese per la costituzione di fondi immobiliari;  
voce 1909: Spese per il rimborso di prestiti agli istituti  
di credito;  
voce 1910: Spese per programmi finalizzati al lavoro  
ed all' occupazione;  
voce 1911: Spese per la valorizzazione dei beni immobili  
e per interventi finalizzati al riuso o all' alienazione  
del patrimonio immobiliare.

2. Con la legge di bilancio o di variazione allo stesso  
sarà provveduto alle necessarie dotazioni finanziarie.

3. Il fondo di cui al comma 1 viene alimentato, oltre  
che con stanziamenti annuali in sede di leggi di  
bilancio o di variazione agli stessi, anche con i proventi  
di cui all' art. 4 che saranno introitati ai seguenti  
capitoli di nuova istituzione dell' entrata denominati:  
cap. 2505: << Proventi derivanti: da alienazioni di beni  
immobili di proprietà regionale, canoni di locazione  
e di concessione di beni immobili e dalla valorizzazione  
del patrimonio immobiliare regionale >>;

cap. 2506: << Proventi derivanti dall' alienazione e gestione  
dei fondi immobiliari >>.

4. Il fondo di cui al comma 1 può essere altresì alimentato  
da eventuali apporti statali e comunitari secondo  
le modalità delle normative vigenti.

5. In relazione alle somme via via accertate di cui  
ai precedenti commi si provvederà con legge di bilancio  
o di variazione allo stesso ad apportare al bilancio  
di previsione le occorrenti variazioni per integrare  
corrispondentemente il fondo di cui al comma 1.

6. Per gli interventi di cui all' art. 5, comma 1, lett  
b) è autorizzata, per l' anno 1997 la spesa di lire  
500.000.000 da iscrivere in termini di competenza e  
di cassa al cap. 6505/ voce 1910 istituito con la presente  
legge.

7. Al finanziamento dell' onere di cui al precedente  
comma si fa fronte quanto a lire 250.000.000 con pari  
disponibilità esistente sul fondo globale del cap. 9710  
del bilancio di previsione 1997, Elenco n. 5, numero  
d' ordine 6, allegato a detto bilancio a quanto a lire  
250.000.000 con riduzione sia in termini di competenza  
che di cassa di pari stanziamento esistente sul  
cap. 2160 della spesa.

8. La Giunta regionale, a norma dell' art. 28 della legge  
regionale 3 maggio 1978, n. 23, è autorizzata ad apportare  
le conseguenti variazioni al bilancio regionale.

### **Note:**

*Nota all'art. 7, comma 8:*

*Il testo dell'art. 28 della legge regionale 3 maggio  
1978, n. 23, recante "Norme di contabilità regionale in  
attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335" (pubblicata  
nel B.U.R. n. 19 del 10 maggio 1978), è il seguente:*

*"28. Variazioni di bilancio. - La Giunta regionale è*

autorizzata con la legge di approvazione del bilancio ad apportare nel corso dell'esercizio le variazioni al bilancio mediante la istituzione di nuovi capitoli o modifica degli stanziamenti di quelli esistenti, al fine di iscrivere nello stesso le entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonchè le relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.

Le leggi regionali che autorizzano nuove o maggiori spese a carico del bilancio già presentato al Consiglio in corso di approvazione - finanziate in tutto o in parte mediante l'utilizzazione dei fondi globali del bilancio precedente, a norma dell'art. 26 - autorizzano la Giunta regionale ad apportare, con propria deliberazione, le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa.

La Giunta regionale è autorizzata, inoltre, ad apportare le modificazioni occorrenti alle denominazioni dei capitoli e, se necessario, l'unificazione o la suddivisione degli stessi, nonchè l'inclusione - limitatamente al bilancio annuale - di ulteriori ripartizioni o specificazioni della spesa connesse a qualsiasi finalità, in dipendenza dell'indicazione della Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi del sesto comma dell'art. 9 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

Le deliberazioni della Giunta regionale di variazioni di bilancio di cui ai commi precedenti sono comunicate al Consiglio entro 15 giorni dalla data in cui sono diventate esecutive.

Salvo quanto disposto dalla presente norma, nonchè dai precedenti artt. 22, 23, 25 e 26 ogni altra variazione al bilancio deve essere disposta o autorizzata con legge regionale entro il 30 novembre.

Dopo tale data nessuna variazione al bilancio può essere deliberata, salvo quelle di cui al primo comma.

Tutti i procedimenti di variazione al bilancio sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione".

## Titolo II

### Disciplina dei beni regionali

#### ARTICOLO 8

(Disposizioni regionali)

1. Per l'amministrazione dei beni regionali e l'attività contrattuale si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 con le modifiche

ed integrazioni di cui ai successivi articoli.

**Note:**

*Nota all'art. 8, comma unico:*

*Per la legge regionale 9 marzo 1979, n. 11, si veda la nota all'art. 3, comma 1, lett. b).*

**ARTICOLO 9**

(Competenze della Giunta regionale)

1. Compete alla Giunta regionale:

- a) l' accertamento della natura giuridica dei singoli beni immobili e la loro assegnazione ad una delle categorie indicate negli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11;
- b) il trasferimento al patrimonio della Regione dei beni di demanio pubblico regionale che cessano dalla loro destinazione;
- c) l' acquisto, l' alienazione e gli altri atti eccedenti l' ordinaria amministrazione sui beni patrimoniali indisponibili;
- d) la cessione in comodato dei beni patrimoniali disponibili ed indisponibili ad enti ed aziende dipendenti, nonchè ad enti locali per lo svolgimento di attività e compiti connessi con l' esercizio di funzioni delegate;
- e) la concessione a terzi, anche privati, dell' uso particolare dei beni patrimoniali indisponibili della Regione compatibilmente con l' interesse generale della Regione e la natura del bene;
- f) la deliberazione dei capitolati generali e speciali relativi ai vari tipi di contratti.

**Note:**

*Nota all'art. 9; comma 1, lett. a):*

*Il testo degli artt. 1 e 2 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 (si veda la nota all'art. 3, comma 1, lett. b)), è il seguente:*

*"1. Beni della Regione. - I beni regionali sono di*

demanio pubblico regionale e di patrimonio regionale, secondo i principi stabiliti dalle leggi statali, compresi quelli del codice civile, e la disciplina fissata dalle leggi regionali.

2. Demanio della Regione e suo regime giuridico. - Costituiscono il demanio pubblico regionale, e sono soggetti al regime previsto dal codice civile per i beni del demanio pubblico, i beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'art. 822 del codice stesso, se appartengono alla regione per acquisizione a qualsiasi titolo, nonchè quelli previsti dal terzo comma dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Il medesimo regime si applica ai diritti reali che spettano alla Regione su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità dei beni previsti dal comma precedente oppure per il perseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quello cui servono i beni stessi".

## **ARTICOLO 10**

(Stima dei beni)

1. Gli acquisti, le alienazioni, le permutate dei beni immobili sono disposte sulla base di preventiva stima effettuata dal competente ufficio della Giunta regionale che può avvalersi di apposita perizia asseverata, previa verifica di congruità da parte dell' Ufficio tecnico erariale.

2. Il prezzo di stima determinato ai sensi del comma 1, è soggetto a revisioni periodiche in relazione, sia all' andamento del mercato immobiliare, sia delle variazioni di percentuale verificatesi tra gli indici generali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relative all' ultimo triennio.

## **ARTICOLO 11**

(Alienazioni)

1. L'alienazione dei beni immobili e dei diritti reali sui beni immobili del patrimonio disponibile deve essere effettuata per un prezzo di stima determinato ai sensi del precedente articolo.

2. In deroga al precedente comma l'alienazione di un complesso di beni immobili e di diritti reali su immobili funzionali alla realizzazione di un progetto di gestione - le cui finalità siano fatte proprie dalla Giunta regionale - può essere effettuata, in favore del soggetto che si assume la responsabilità della gestione, ad un prezzo inferiore fino ad un massimo del 10 per cento e quello di stima.

3. I beni immobili e i diritti reali su beni immobili possono essere alienati o ceduti mediante apporto a fondi immobiliari chiusi.

## ARTICOLO 12

(Modalità di alienazione, cessione e gestione)

1. All'alienazione e gestione dei beni immobili e dei diritti reali su beni immobili provvede la Giunta regionale o direttamente o con affidamento di mandato a società a partecipazione regionale, ovvero con affidamento di mandato a società di servizi specializzate nel settore immobiliare, individuate a seguito di avviso pubblico.

2. La Giunta regionale può sottoscrivere quote di fondi immobiliari chiusi, ai sensi dell'art. 14/ bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 e successive modifiche, mediante apporto di beni immobili e di diritti reali su immobili suscettibili di valorizzazione di proficua gestione economica, dandone comunicazione alla competente commissione consiliare.

### Note:

Nota all'art. 12, comma 2:

*Il testo dell'art. 14 bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, recante "Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi (pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 29 del 5 febbraio 1994), modificata ed integrata con decreto legge 26 settembre 1995, n. 406 (in G.U. n. 229 del 30 settembre 1995), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 503 (in G.U. n. 279 del 29 novembre 1995), e con decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 (in S.O. alla G.U. n. 186 del 9 agosto 1996), è il seguente:*

"14-bis. Fondi istituiti con apporto di beni immobili.

- 1. In alternativa alle modalità operative indicate negli articoli 12, 13 e 14, le quote del fondo possono essere sottoscritte con apporto di beni immobili, qualora l'apporto sia costituito per oltre il 90 per cento da beni apportati dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto di beni immobili si applica l'articolo 12, comma 1, comma 2, lettere a), d), e), l), m), o), p), q), r) e s-bis), e comma 6, nonché l'articolo 13, comma 8, e l'articolo 14, commi 7 e 8. Si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5.

2. Il regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo per i soggetti conferenti di beni immobili di integrare l'apporto in natura con un apporto in denaro non inferiore al 5 per cento del valore dell'apporto in natura e le modalità dell'offerta al pubblico di cui al comma 5.

3. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma 1 sono sottoposti alle procedure di stima previste all'articolo 8.

4. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 6 e 6-ter.

5. Con modalità analoghe a quelle previste all'articolo 12, comma 3, la società di gestione procede all'offerta al pubblico delle quote derivate dall'istituzione del fondo ai sensi del comma 1. Al tal fine, le quote sono tenute in deposito presso la banca depositaria. L'offerta al pubblico deve concludersi entro dodici mesi dalla istituzione del fondo e comportare il collocamento di quote per un numero non inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso operatori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento del fondo prevede le modalità di esecuzione del collocamento, il termine per il versamento dei corrispettivi da parte degli acquirenti delle quote, le modalità con cui la società di gestione procede alla consegna delle quote agli acquirenti, riconosce i corrispettivi ai soggetti conferenti e restituisce ai medesimi le quote non collocate.

6. Gli interessati all'acquisto delle quote offerte ai sensi del comma 5 sono tenuti a fornire alla società di gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il buon esito dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le possibili forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo.

7. Entro sei mesi dalla consegna delle quote agli acquirenti, la società di gestione deve chiedere alla CONSOB l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato, salvo nel caso in cui le quote siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a).

8. Qualora, decorso il termine di dodici mesi dalla istituzione del fondo, risulti collocato un numero di quote inferiore a quello indicato al comma 5, la società di gestione deve:

a) dichiarare il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di collocamento;

b) dichiarare caducate le prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote;

c) deliberare la liquidazione del fondo, che viene effettuata da un commissario nominato dal Ministro del

tesoro e operante secondo le direttive impartite dal Ministro medesimo.

9. Gli apporti al fondo istituito a norma del comma 1 non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le quote ricevute in cambio dell'immobile oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sul reddito, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto all'immobile anteriormente all'apporto.

10. Per gli apporti di cui al comma 1 è dovuta, in luogo delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, un'imposta di registro fissa di lire 100 milioni che è liquidata dall'ufficio del registro a seguito di denuncia del primo dei suddetti apporti che deve essere presentata dalla società di gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso è stato effettuato.

11. I progetti di utilizzo degli immobili apportati a norma del comma 1 di importo complessivo superiore a lire 100 miliardi certificati dal collegio dei periti di cui all'articolo 8, sono sottoposti all'approvazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Eventuali carenze, manchevolezze, errori od omissioni della conferenza nel procedimento di approvazione del progetto non sono opponibili alla società di gestione nè a soggetti cui sono stati trasmessi, in tutto ovvero anche solo in parte, i relativi diritti.

12. Il Ministro del tesoro può emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalità e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto del Ministro del tesoro. In alternativa alla procedura prevista al comma 5, per le quote di propria pertinenza, il Ministro del tesoro può emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalità e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto del Ministro del tesoro.

13. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 12 o dalla cessione delle quote nonchè dai proventi distribuiti dai fondi istituiti ai sensi del comma 1 affluiscono al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

14. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino a concorrenza del valore dei beni conferiti, ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. In alternativa alla procedura prevista al comma 5, per le quote di propria pertinenza, gli enti locali territoriali possono emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

15. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 14 o dalla cessione delle quote nonchè dai proventi distribuiti dai fondi sono destinate al finanziamento degli investimenti secondo le norme previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonchè alla riduzione del debito complessivo".

### **ARTICOLO 13**

(Permute)

1. Alla permuta si provvede, di norma, mediante avviso pubblico. Tale procedura non si applica quando i beni da acquisire sono di proprietà dello Stato o di altri enti o aziende pubbliche.

### **ARTICOLO 14**

(Patrimonio agricolo forestale)

1. Il secondo e terzo comma dell' art. 2 della legge regionale 14 maggio 1979, n. 23, sono sostituiti dal seguente:

<< Con deliberazione della Giunta regionale possono essere disposte le alienazioni dei singoli beni di patrimonio agricolo - forestale in conformità alla presente legge e agli atti di programmazione di politica patrimoniale triennale e del relativo piano attuativo annuale >>.

### **ARTICOLO 15**

(Uso della proprietà pubblica)

1. Gli artt. 12 e 13 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11, sono sostituiti dal seguente:

<< 1. I beni in proprietà pubblica per natura e/ o per destinazione - demanio e patrimonio indisponibile -

possono formare oggetto di:

- a) uso pubblico generale;
- b) uso diretto dell' Amministrazione regionale o degli enti pubblici delegati;
- c) uso particolare comunque compatibile con l' interesse generale regionale, la natura del bene e la sua destinazione, mediante concessione, a titolo oneroso, a soggetti pubblici e privati.

2. Il canone delle concessioni è stabilito sulla base dei valori di mercato. A tale scopo la Giunta regionale, con proprio atto, detta indirizzi agli enti delegati per l' individuazione di parametri omogenei di riferimento per la determinazione dei canoni stessi >>.

## **ARTICOLO 16**

(Cessione in comodato dei beni immobili agli enti delegati)

1. L' art. 18 della legge regionale 9 marzo 1979, n° 11, è sostituito dal seguente:

<< 1. I beni destinati a sedi di uffici o comunque utilizzati per lo svolgimento di attività il cui esercizio è delegato vengono ceduti in comodato all' ente delegato con vincolo di destinazione.

2. I beni sono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con gli oneri ed i pesi connessi e con le relative pertinenze e dotazioni.

3. La gestione in comodato è disposta con atto che regola i rapporti finanziari con gli enti delegati connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alle spese di gestione dei beni ceduti >>.

## **ARTICOLO 17**

(Norma transitoria)

1. Per l' approvazione del primo programma triennale di cui all' art. 2, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il relativo progetto in occasione della presentazione del disegno di legge sul bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1999.

2. Fino all' approvazione del programma di cui al

comma 1, restano validi gli indirizzi contenuti nella deliberazione del Consiglio regionale n. 671 dell' 11 ottobre 1994 concernente: << Programma di politica patrimoniale >> come modificata con deliberazione n° 739 del 17 febbraio 1995.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al programma di cui al comma 2 le variazioni ed integrazioni ritenute necessari, sentita la competente commissione consiliare.

### **Note:**

*Nota all'art. 17, comma 2:*

*La D.C.R. 17 febbraio 1995, n. 739, recante "Atto interno. Presa d'atto del programma di politica patrimoniale e indirizzi per l'utilizzo del patrimonio immobiliare regionale", è pubblicata nel B.U.R. n. 20 del 12 aprile 1995.*

## **Titolo III**

### **Norme sul patrimonio delle aziende sanitarie locali**

#### **ARTICOLO 18**

(Gestione dei beni)

1. Entro il 30 giugno 1998 le aziende sanitarie individuano tra i beni immobili da reddito loro trasferiti ai sensi dell' art. 25, comma 4, della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1, come sostituito dal comma 3 dell' art. 31 della legge regionale 19 dicembre 1995, n° 51:

- a) i beni da apportare ad un fondo immobiliare chiuso ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 86;
- b) i beni da gestire direttamente o da affidare in gestione, anche ai fini di una loro dismissione, con le modalità di cui all' art. 12, comma 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell' Umbria.

Data a Perugia, addì 18 aprile 1997

### **Note:**

Note all'art. 18, comma unico, lett. a):

- Il testo dell'art. 25, comma 4, della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1, recante "Misure di riordino del servizio socio-sanitario regionale" (in B.U.R. n. 2 del 10 gennaio 1995), come modificato dalla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51 (in S.O. n. 1 al B.U.R. n. 64 del 27 dicembre 1995), è il seguente:

"25. Norme finali e transitorie. - Omissis. 4. I beni immobili, ivi compresi quelli da reddito, e quelli mobili registrati, nonché gli altri beni mobili e le attrezzature che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, facevano parte del patrimonio dei Comuni o delle Province con vincolo di destinazione alle cessate Unità locali socio-sanitarie, sono trasferiti al patrimonio delle Aziende sanitarie regionali, rispettando la provenienza dei singoli cespiti patrimoniali ricavabile dalle ricognizioni straordinarie effettuate in occasione dell'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o dalla destinazione intervenuta in sede di investimenti e/o trasformazioni patrimoniali successivamente operate. Omissis".

- Per la legge 25 gennaio 1994, n. 86, si veda la nota all'art. 12, comma 2.